

Diritto amministrativo. Gli effetti della riforma che entra in vigore domani

I nuovi appalti dimezzano i tempi del contenzioso

Ricorsi entro 30 giorni da bando o aggiudicazione

A CURA DI
Alberto Barbiero

Il processo amministrativo per questioni sull'affidamento di appalti pubblici ha una nuova disciplina, caratterizzata soprattutto dal taglio di tempi e procedure, introdotta dal Dlgs 53/2010 che entra in vigore domani.

Il nuovo articolo 245 del Dlgs 163/2006 assoggetta all'impugnazione innanzi al Tar non solo gli atti delle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, ma anche quelli inerenti l'affidamento di incarichi (di progettazione, di direzione lavori, eccetera), di concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse. La novità più forte del calendario è la previsione che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione o dalla pubblicazione del bando di gara che sia considerato autonomamente lesivo.

La nuova normativa dimezza i termini ordinari, anche con riferimento al deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare, da effettuarsi entro dieci giorni.

Le stazioni appaltanti devono pertanto tenerne conto soprattutto per la gestione del confronto con i ricorrenti, ma anche per l'incidenza sulle fasi successive dell'appalto (particolarmente sulla formalizzazione del contratto).

La nuova formulazione dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici prevede infatti (comma 10-ter) che se è proposto ricorso contro l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione

dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado, la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, o fino alla pronuncia di questi provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando il giudice fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti.

L'ottimizzazione del contenzioso è garantita da una serie di disposizioni dello stesso articolo 8 del Dlgs 53/2010 (commi da 2-octies a 2-undecies) inerenti lo svolgimento del processo, in cui si evidenzia anzitutto la possibilità di definizione immediata stesso nell'udienza cautelare, se ne ricorrono i presupposti.

La soluzione "ordinaria" prevede comunque un percorso molto rapido, poiché la definizione della controversia è determinata in un'udienza fissata d'ufficio da tenersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Anche in caso di esigenze istruttorie, o quando sia necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la nuova tempistica prevede termini certi, per altra udienza da tenersi non oltre 60 giorni.

Gli esiti processuali sono tradotti nel dispositivo della sentenza, che va pubblicato entro sette giorni dall'udienza. Le nuove disposizioni responsabilizzano le parti e i loro legali, chiamati a produrre tutti gli atti in modo sintetico, ma anche i giudici ammini-

strativi, che dovranno redigere la sentenza in forma semplificata.

Se viene formulata domanda cautelare, le parti a cui è notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie entro cinque giorni dalla notifica (articolo 8, comma 2-duodecies) della domanda stessa, che è trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso lo stesso termine di cinque giorni.

Il calendario

I nuovi termini per i ricorsi negli appalti

30 Giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione

Ricorso contro aggiudicazione di un appalto o affidamento di un incarico

60 Giorni Definizione giudizio

5 Giorni Presentazione domanda cautelare

20 Giorni dall'istanza cautelare

Blocco della stipula del contratto in caso di contenzioso